



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 1 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO, in particolare, il comma 9-*bis* del citato articolo 2 della citata legge n. 241 del 1990, che prevede che l'organo di governo individui, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi;

VISTO, in particolare, il comma 9-*ter* del citato articolo 2 della citata legge n. 241 del 1990 che prevede che, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del medesimo articolo 2, il privato può rivolgersi al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;

VISTO, in particolare, il comma 9-*quater* del citato articolo 2 della citata legge n. 241 del 1990, che prevede che il responsabile individuato ai sensi del sopra richiamato comma 9-*bis* del medesimo articolo 2, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunichi all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2010, n. 275, entrato in vigore il 22 marzo 2011, recante *“Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata non superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2011, n. 46, entrato in vigore il 5 maggio 2011, recante *“Regolamento recante l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di durata superiore ai novanta giorni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTA la circolare n. 4/2012 del 10 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione avente ad oggetto *“Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'articolo 1, decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5”*;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*, ed in particolare l'articolo 22, con il quale è stata istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali *pro tempore* 6 dicembre 2017, recante *“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, recante *“Nomina dei Ministri”*, ivi compresa quella dell'on.le Andrea Orlando a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 2021, in corso di perfezionamento, con il quale al dr. Andrea Bianchi è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decorrenza dal 25 giugno 2021 e per la durata consentita dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

RITENUTO di individuare nella figura del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETA

Articolo 1

1. Al dr. Andrea Bianchi, Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è attribuito il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli adempimenti di cui al medesimo articolo 2, commi 9-*ter* e 9-*quater*.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, **15 LUG 2021**

Andrea Orlando